



**Nn. 1504, 82, 811, 1233 e 1234-A**

*Relazione orale*  
*Relatrice* FILIPPIN

## **TESTO PROPOSTO DALLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 21 novembre 2014

PER IL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi (n. 1504)

*approvato dalla Camera dei deputati il 29 maggio 2014, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati AMICI, MORETTI e VERINI (831); CENTEMERO, COSTA, BIANCONI, CHIARELLI, D'ALESSANDRO, MAROTTA e PARISI (892); MORETTI, GIACHETTI, MORANI, LAFORGIA, TIDEI, MARZANO, Carlo GALLI, CIMBRO, MICCOLI, IORI, MOGHERINI, MALPEZZI, GRIBAUDO, GHIZZONI, MAGORNO, MOSCA, ROTTA, ZAMPA, MANZI, ORFINI, GADDA, MARTELLI, MANFREDI, Giuseppe GUERINI, LENZI, GUERRA, GIULIANI, MARIANO, GOZI, FABBRI, D'ARIENZO, TENTORI, Pierdomenico MARTINO, COCCIA, TERROSI, PARIS, MORASSUT, TARTAGLIONE e SBROLLINI (1053); BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI, FERRARESI, MICILLO, SARTI, SORIAL e TURCO (1288); DI LELLO, DI GIOIA, LOCATELLI e PASTORELLI (1938); DI SALVO, Daniele FARINA, COSTANTINO, DURANTI, LACQUANITI, NICCHI, PANNARALE, PIAZZONI, RICCIATTI e ZAN (2200)**

*(V. Stampati Camera nn. 831, 892, 1053, 1288, 1938 e 2200)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 30 maggio 2014*

E PER I

## **DISEGNI DI LEGGE**

Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (n. 82)

**d’iniziativa della senatrice PINOTTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013**

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (n. 811)

**d’iniziativa dei senatori BUEMI, NENCINI, Fausto Guilherme LONGO e PALERMO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2013**

Modifiche al codice civile e all’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (n. 1233)

**d’iniziativa dei senatori FALANGA, MUSSOLINI, ALBERTI CASELLATI, BARANI, DE SIANO, GALIMBERTI, LANGELLA, Eva LONGO, VILLARI e ZIZZA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2014**

Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, recanti semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio (n. 1234)

**d'iniziativa dei senatori LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE e MARCUCCI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 2014**

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1504*

**INDICE**

## Pareri:

- della 1<sup>a</sup> Commissione permanente ..... *Pag.* 5
- della 5<sup>a</sup> Commissione permanente ..... » 6

## Disegni di legge:

- n. 1504, testo approvato dalla Camera dei deputati e testo  
proposto dalla Commissione ..... » 7
- n. 82, d’iniziativa della senatrice Pinotti ..... » 9
- n. 811, d’iniziativa dei senatori Buemi ed altri ..... » 10
- n. 1233, d’iniziativa dei senatori Falanga ed altri ..... » 11
- n. 1234, d’iniziativa dei senatori Lumia ed altri ..... » 12

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FINOCCHIARO)

**su testo ed emendamenti**

18 novembre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: ZANONI)

**su testo ed emendamenti**

6 novembre 2014

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo del provvedimento.

In merito agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 3.3.

Il parere sull'emendamento 3.1 è di nulla osta, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Altresì sulla proposta 3.4 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della precedente norma costituzionale, alla soppressione delle parole: «se sostenibile».

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dalla notificazione della domanda di separazione. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa è assegnata al giudice della separazione personale. Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al primo periodo è di sei mesi decorrenti dalla data di deposito del ricorso ovvero dalla data della notificazione del ricorso, qualora esso sia presentato da uno solo dei coniugi».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi **dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e di sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale**».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - *1.* Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all'autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale, quando non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di *handicap* grave ovvero figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

### Art. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 189 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio».

### Art. 3.

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. **Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.** L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della stessa annotazione».

### Art. 4.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla medesima data.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Soppresso*

### Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice civile, **dopo il primo comma è inserito** il seguente:

«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini **dell'annotazione dello scioglimento della comunione**».

### Art. 3.

1. Le disposizioni di cui **agli articoli 1 e 2** si applicano **ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge**, anche **nei casi in cui** il procedimento di separazione che **ne** costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

## **DISEGNO DI LEGGE N. 82**

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE PINOTTI

---

### Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera *b*), secondo capoverso, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

### Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».

**DISEGNO DI LEGGE N. 811**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BUEMI ED ALTRI

## Art. 1.

1. Il comma 16 dell'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«16. La domanda congiunta dei coniugi, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificato che, anche indipendentemente dai casi di cui all'articolo 3, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, decide con sentenza. qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo».

## Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

«16-bis. Nel caso previsto dal comma 16 non ha luogo il tentativo di conciliazione dei coniugi».

## Art. 3.

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«1. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l'intervento del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3 o del caso di cui all'articolo 4, comma 16, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della sentenza».

## Art. 4.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:

«2. Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pronunciati nei casi previsti dagli articoli 1, 2 e 4, comma 16, della presente legge, hanno efficacia a tutti gli effetti civili dal giorno dell'annotazione della sentenza».

**DISEGNO DI LEGGE N. 1233**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FALANGA ED ALTRI

## Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera *b*) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole da: «In tutti i predetti casi» fino a: «trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle separazioni consensuali dei coniugi, in assenza di prole minorenni, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno un anno, a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, anche quando il giudizio contenzioso

si sia trasformato in consensuale o siano state precisate dai coniugi conclusioni conformi. In tutti gli altri casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale».

## Art. 2.

1. All'articolo 191 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso di separazione personale, la comunione dei coniugi si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati».

**DISEGNO DI LEGGE N. 1234**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI LUMIA ED ALTRI

## Art. 1.

1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, numero 2), la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) è decorso un anno dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la separazione giudiziale fra i coniugi

ovvero dalla data di omologazione della separazione consensuale ovvero quando è intervenuta separazione di fatto che sia iniziata prima del 18 dicembre 1970. In tali casi la separazione non deve essere stata interrotta. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta»;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. La domanda congiunta di entrambi i coniugi per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere proposta anche in assenza di domanda per la separazione personale».